

CHIARIMENTI E DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI SULLE QUALIFICHE IMPRENDITORIALI IN AGRICOLTURA

Si fa riferimento al decreto legislativo n. 99/2004, attuativo del disposto dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003 n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, il quale definisce la figura dello "imprenditore agricolo professionale" (IAP)" abrogando l'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 che , a sua volta, aveva delineato la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) al quale venivano riconosciute dalla vigente normativa alcune agevolazioni fiscali ed in materia di concessione edificatoria in zona rurale.

Si fa altresì riferimento alle richieste di chiarimenti ed indicazioni operative pervenute da parte di alcuni Comuni capofila in merito alle specifiche competenze nonché alla tipologia e modalità di rilascio delle certificazioni in oggetto.

In conseguenza di quanto sopra richiamato, si ritiene necessario ed urgente fornire ai Comuni medesimi i richiesti chiarimenti ed indicazioni al fine di uniformare ed agevolare lo svolgimento del procedimento amministrativo e rendere un servizio più rapido ed efficiente agli imprenditori agricoli interessati.

A tal fine, di seguito saranno richiamate, oltre alla definizione della nuova qualifica di imprenditore agricolo professionale, per la quale vengono fornite le necessarie informazioni per il rilascio della relativa certificazione, anche le definizioni di imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del codice civile, come aggiornato dal decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e di coltivatore diretto, di cui alla legge n. 454/61, che beneficia, tra l'altro, delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 114/48 e dalle leggi nn. 604/54, 590/65 e n. 817/71 e successive modifiche ed integrazioni sulla formazione della proprietà coltivatrice in riferimento alle quali, parimenti saranno fornite indicazioni sulle disposizioni già impartite per il rilascio della relativa certificazione.

1) L'imprenditore agricolo

Al fine di agevolare lo svolgimento della richiamata competenza delegata si ritiene propedeutico richiamare quanto precisato dal dlgs n. 228/2001 in merito alla figura dell'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del c.c. ed alle attività che devono essere considerate agricole.

L'articolo 2135 del codice civile, aggiornato dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, definisce " imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo , selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse ".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale nonché le attività di ricezione ed ospitalità. Tra quest'ultime rientrano le attività agrituristiche che, come precisato dall'art. 3 del medesimo dlgs n. 228/2001, comprendono, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio nonché alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi compresa la mescita del vino.

Come accennato, le attività di trasformazione, valorizzazione e vendita possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché i prodotti aziendali risultino prevalenti rispetto a quest'ultimi. Al riguardo, si evidenzia che, al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi i beni ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio, uva per la produzione del vino).

Infine, aspetto più innovativo della norma, sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, a condizione che la maggior parte delle attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi siano anche utilizzate normalmente nell'azienda agricola.

Sono considerate attività agricole anche le seguenti:

1. attività di acquacoltura e connesse attività di prelievo, sia in acque dolci, sia in acque salmastre sempre che i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
2. attività di coltivazione dei funghi;
3. attività ortoflorivivaistica, a condizione che le piante o i fiori vengano coltivati fino ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo;
4. attività cinotecnica.

2. L'imprenditore agricolo professionale (IAP)

L'art.1 del dlgs 99/2004 definisce “ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.

Nel caso che l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro “.

Per i soci di società di persone o cooperative, l'attività svolta nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze professionali, tempo di lavoro e reddito sopra richiamati, è idonea a far acquisire ai medesimi soci la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per gli amministratori di società di capitali, l'attività svolta nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Lo status di IAP, oltre che alle persone fisiche viene riconosciuto anche alle persone giuridiche quali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, **qualora abbiano quale oggetto sociale esclusivamente l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile** e siano rispettivamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) **Società di persone**: almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da un socio accomandatario.
- 2) **Società di capitali o cooperative**, quando almeno un amministratore, che in caso di cooperative deve essere anche socio, sia in possesso della qualifica di IAP.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

Viene altresì stabilito che qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale s'intende riferito alla figura dello IAP. Pertanto, le agevolazioni fiscali o di altra natura previste per l'IATP sono riconosciute agli imprenditori agricoli siano essi persone fisiche o giuridiche che possiedano la qualifica di IAP.

Nel caso che l'IAP persona fisica sia iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale può beneficiare, secondo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 1 delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per le persone fisiche con la qualifica di coltivatori diretti.

La perdita dei requisiti di cui al precedente capoverso entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP determina la decadenza delle agevolazioni ricevute.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerati, per le finalità previste dall'art. 1 del dlgs n. 99/2004, redditi da lavoro derivanti da attività agricole e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Per l'IAP persona fisica, anche nel caso sia socio di società di persone, di cooperative o amministratore di società di capitali vige l'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale e di assistenziale per l'agricoltura. Ai soci di cooperative si applica l'art. 1 comma 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

In relazione a ciò anche gli IAP aventi i predetti requisiti potranno beneficiare, in caso di acquisto di terreni agricoli della riduzione dell'imposta catastale all'1% e del pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa di € 129,11 ciascuna. (1)

In caso di acquisto di terreni da parte di IAP si applicano le medesime procedure previste per i coltivatori diretti. Nella fattispecie è necessario che in sede di registrazione dell'atto di acquisto del

terreno venga prodotto un certificato provvisorio rilasciato dai competenti uffici comunali e quindi entro il periodo massimo di tre anni deve essere presentato il certificato definitivo che attesti la sussistenza dei requisiti (D.L. n. 542/1996). Si ritiene in sostanza che la qualifica di IAP, per l'ottenimento dei benefici di cui sopra, debba essere posseduta anteriormente alla data di acquisto del terreno.

Le disposizioni previste per l'IAP si applicano anche alle persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del dlgs n.99/2004, si siano iscritti nell'apposita gestione dell'INPS ed abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alle amministrazioni comunali competenti, che rilasciano apposita certificazione, avente carattere di attestazione provvisoria. Entro tre anni dalla presentazione della predetta istanza di riconoscimento, il soggetto interessato deve dimostrare di aver raggiunto i requisiti previsti dai sopra citati commi, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

Per quanto attiene il requisito dell'esclusività agricola nell'oggetto sociale delle società, a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP, ricordiamo quanto previsto dall'art.2 del citato dlgs 99/04.

I primi due commi dell'art.2 (*Società agricole*) citato prevedono che:

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.
2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, o per ogni altro adempimento necessario.

E' importante sottolineare che il comma 4 del medesimo art. 2 del decreto in argomento riconosce alle società agricole, che rivestono la qualifica di IAP in base a quanto previsto dal comma 3 art.1 medesimo decreto, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3, entro i cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

In relazione a ciò ed alle previsioni, in precedenza richiamate, del comma 4 dell'art. 1 consegue che le società agricole di cui al comma 3 dell'art. 1 possono beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione diretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, qualora i soci o gli amministratori (in relazione alla forma societaria) che rivestono individualmente la qualifica di IAP siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale.

Le agevolazioni fiscali di cui al comma 4 art. 2 vengono altresì riconosciute alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, purché siano iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Nel caso che le agevolazioni siano richieste dalla società, non possono essere concesse anche al coltivatore diretto socio od amministratore. La perdita di tali requisiti entro i cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

3. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

E' imprenditore agricolo professionale colui che svolgendo attività agricola, in qualità di titolare di impresa agricola ovvero coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola ovvero di socio di società agricola, possiede contemporaneamente **tre requisiti**:

- a) possiede adeguate **conoscenze professionali** (*requisito della professionalità*)
- b) dedica all'attività suddetta almeno il **50%** del proprio **tempo di lavoro complessivo** (*requisito del tempo dedicato*)
- c) ricava dalla medesima attività almeno il **50%** del proprio **reddito globale da lavoro** (*requisito del reddito ricavato*).

Relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25% .

Le imprese agricole singole e associate nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole– e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio, fatti salvi gli effetti di cui al decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002.

Ai fini istruttori è necessario che il richiedente dimostri la sua posizione previdenziale (iscrizione all'INPS).

In caso di giovani agricoltori al primo insediamento o comunque di imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola e che, quindi, non dispongono ancora dei sopraelencati requisiti ma intendono raggiungerli entro i tre anni dal rilascio della certificazione, si potrà rilasciare la certificazione sotto condizione con l'impegno, da parte dell'interessato, di richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento dei requisiti entro la richiamata scadenza.

3. a Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio.

Per la verifica del requisito in parola, si dovranno adottare i criteri definiti con il Piano di sviluppo rurale del Lazio, approvato con deliberazione Giunta regionale n. 1727 del 18/07/2000 – pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al B.U.R. n. 25 del 09/09/2000 e consultabile sul sito internet “www.assagri.it” - avente ad oggetto “Regolamento CE 1257/1999 Piano di Sviluppo Rurale 2000 / 2006 per consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio.

La capacità professionale è presunta per la persona che:

- a) abbia esercitato per almeno 3 anni attività agricole come titolare, come coadiuvante

familiare o lavoratore agricolo;

oppure:

- b) sia in possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o di una certificazione di partecipazione e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale appositamente istituito e riconosciuto dall'amministrazione regionale.
- c) Il possesso del requisito della capacità professionale qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte potrà essere conseguito esercitando per tre anni attività agricola come titolare o coadiuvante familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione (rilascio di certificazione provvisoria).

3.b Verifica del requisito del tempo dedicato

Si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalla dimensione e caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui si dedica il richiedente.

Anche in tal caso si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera, approvate con deliberazione n.3992 del 04/08/1998 (o ad eventuali successivi aggiornamenti) che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ha di superficie o per capo allevato espresso in giornate/anno.

I dati desumibili dalle tabelle devono essere intesi comunque in modo indicativo essendo facoltà della Amministrazione titolare del riconoscimento integrare, per tipologie di attività non comprese nelle tabelle, ovvero distaccarsi motivatamente, per quanto riguarda le risultanze della comparazione tra attività e ore di lavoro necessarie, in presenza di casi specifici opportunamente motivati dal richiedente mediante un'analisi dell'impiego di manodopera elaborata da un tecnico competente in discipline agrarie (agronomo, perito agrario, agrotecnico) o veterinarie . A tal fine è possibile prevedere un accertamento tecnico in azienda per prendere diretta visione dell'ordinamento produttivo effettivamente praticato nonché delle tecniche di coltivazione ed/o allevamento adottate.

Il requisito deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo previsto, nel richiamato P.S.R. LAZIO, per una unità lavorativa agricola pari a 2000 ore.

Secondo le previsioni del d.lgs.99/04 comma 1, il tempo dedicato dal soggetto richiedente alle attività agricole svolte nell'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali) qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, è da comprendere nel computo del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura. A tal fine il soggetto dovrà dimostrare il fabbisogno totale di manodopera relativo alle attività agricole della società che potrà essere imputato allo stesso richiedente pro quota secondo la sua quota di partecipazione nella società stessa.

3.c Metodo di calcolo del requisito reddito ricavato

Per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall'attività lavorativa agricola rispetto al reddito derivante da eventuali altre attività lavorative, è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente
- reddito globale da lavoro del richiedente

per reddito prodotto dall'attività agricola si considera l'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta imposta viene calcolata sul valore aggiunto allo stadio della sua produzione e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal d.lgs.446/97 (istitutivo dell'IRAP), appare l'indice migliore per le finalità della presente verifica.

Di fatto il reddito prodotto dall'attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto (imponibile IRAP [riferimento mod. UNICO anno ____/persone fisiche quadro IQ]) cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci di reddito che pur non scontando aliquota IRAP ridotta, risultando tra attività di impresa o altro (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfetariamente, allevamento eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall'art.2135 del codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole o pioppicole o forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura) possono motivatamente essere considerate come eventi eccezionali che distorcono l'informazione che l'imponibile IRAP fornisce riguardo il reddito prodotto dall'attività agricola. Le amministrazioni su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche possono tener conto di dette particolari condizioni al fine della verifica del requisito di cui trattasi.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art.1 del dlgs.99/04 sono da considerare al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola anche i redditi derivanti al soggetto richiedente dalla sua qualità di socio di società agricole.

Si ritiene che il reddito derivante dalla qualifica di socio in società agricole potrà essere calcolato prendendo come riferimento l'imponibile IRAP della società cui appartiene il richiedente rapportato alla quota di partecipazione dello stesso alla società. Si ricorda che le attività agricole svolte da società (con esclusione delle società semplici) sono considerati fiscalmente come reddito di impresa.

I produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a euro 2.582,28 o a euro 7.746,85 (quest'ultimo limite vale in caso di zona montana o svantaggiata), sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.34, comma 6, del d.p.r. 26/10/73 n.633, come sostituito dall'art.5, comma 1, del d.lgs.02/09/97 n.313, semprechè non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'art.34 a mente dell'art.3 co.1 lett d) d.lgs.15/12/97 n.446, sono esclusi della applicazione dell'IRAP. Per tali soggetti il reddito prodotto dall'attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia dei Reddito netto in base ad un bilancio aziendale utilizzando la modulistica prevista per la misura I.1 "Investimenti nelle aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, reperibile oltre che presso le Aree Decentrate Provinciali dell'Agricoltura della Regione Lazio, anche attraverso il sito Internet "assagri@regionelazio.it" cliccando su PSR e quindi sulla modulistica relativa alla Misura I.1.

L'esclusione IRAP per i soggetti esonerati vale soltanto per quelli che rientrano nel reddito agrario (società semplici, persone fisiche, enti non commerciali) e non per le altre società di persone e capitali.

Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. redditi da lavoro dipendente (art. 46-48 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ___/persone fisiche quadro RC] (con l'esclusione dei redditi da pensione e gli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo)
2. redditi da lavoro autonomo (art.49-50 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ___/persone fisiche quadro RE]
3. redditi di impresa (art.51 e segg. d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ___/persone fisiche quadri RF e RG] (si ricorda che ancorché fiscalmente il reddito derivante da attività agricole prodotto da società di capitali è considerato reddito di impresa, detto reddito è da intendersi reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola)
4. redditi prodotti dall'attività agricola (vedere sopra la grandezza prima determinata)
5. redditi diversi (art.81-85 d.p.r. 917/86) [riferimento mod. UNICO anno ___/persone fisiche quadro RL]

Per la verifica del requisito del reddito sarà necessario che:

Il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'imprenditore

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

L'elenco dei Comuni ricadenti in zone svantaggiate è riportato nell'allegato 4 al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lazio approvato con deliberazione Giunta regionale n. 1727 del 18 luglio 2000 in attuazione di quanto previsto dal reg. CE 1257/99.

4. Riconoscimento della qualifica a persone giuridiche

4.a Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previo possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile
- b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il d.lgs.99/04 consente di comprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di

partecipazione ed il tempo dedicato in società qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Pertanto sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

4.b Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative, società cooperative agricole di conduzione e/o allevamento, di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti zootecnici si possono identificare utilizzando la classificazione fissata dal Ministero del Lavoro per inserire le cooperative nel registro prefettizio, prevista dal d.lgs. n.1577 del 14 dicembre 1947, formalizzata con circolare del 9 dicembre 1965, emanata dalla Direzione generale della cooperazione.

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Valgono analoghe considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone.

4.c Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

E' importante ricordare che:

- a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
- b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci ma possono essere non soci solo se previsto dallo statuto;
- c) nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP sarà necessario che preventivamente al riconoscimento della persona giuridica sia riconosciuto almeno un suo amministratore. Non sussistendo problemi se l'amministratore è anche socio (come più volte ribadito ai sensi del dlgs 99/04 è considerabile ai fini del riconoscimento il tempo ed il reddito dedicato e ricavato in qualità di socio di società agricole), nel caso in cui l'amministratore non sia socio bisogna considerare che i compensi da amministratore di società non possono essere assimilati a reddito agricolo.

5. Il coltivatore diretto

La figura del coltivatore diretto, cui si riferisce la normativa sulla formazione della proprietà contadina (dgl n.114/48, leggi nn. 604/54, 590/65, 817/71 e successive modifiche ed integrazioni), è strettamente legata oltre che alla conduzione diretta dell'azienda anche alla necessità dedicare la propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale.

Il coltivatore diretto come sopra definito, è iscritto al relativo regime previdenziale INPS (con conseguente esclusività o prevalenza del tempo lavorativo e del reddito da lavoro derivanti dall'attività agricola) e rientra evidentemente nelle condizioni necessarie al riconoscimento della qualifica di IAP beneficiando anche delle agevolazioni previste per tale specifica figura professionale.

Per quanto attiene il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto continuano ad essere valide le disposizioni e la modulistica sino ad oggi adottate (da ultima la circolare della Direzione Regionale Agricoltura n. 1 del 12/09/2002), non essendo stata introdotta alcuna modifica riguardo tale figura professionale.

Riguardo le agevolazioni per il sostegno alla formazione o all'arrotondamento della proprietà contadina (di cui alle richiamate L. nn. 604/54, 590/65 nonché della L. n. 817/71) si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla riduzione dei vincoli per il mantenimento dei benefici ottenuti, introdotta dall'art. 11 del decreto legislativo n. 228/2001.

6. Conservazione dell'integrità fondiaria

L'articolo 7 della normativa in argomento inserisce un articolo 5 bis all'interno del Decreto Legislativo n. 228/2001, introducendo un nuovo concetto di minima unità colturale, prevista dagli articoli 846, 847 e 848 del Codice Civile che vengono abrogati, denominata compendio unico, finalizzato ad evitare la frammentazione fondiaria. Il primo comma del citato articolo così recita:

“Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 e 1260/1999”.

Si rileva come venga esteso a tutto il territorio nazionale il cosiddetto “compendio minimo” dei terreni già introdotto a favore delle aziende agricole montane, estendendo in via generale le agevolazioni già previste dall'articolo 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in merito alla esenzione dell'imposta di registro ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

La norma, nella definizione del compendio unico, non specifica i limiti di estensione del terreno.

Il compendio unico costituito da terreni e relative pertinenze (fabbricati rurali) è considerato “unità indivisibile” per un periodo di dieci anni dal momento della costituzione e non possono essere frazionati né per effetto di trasferimenti tra vivi o per successione ereditaria. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, dai notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dei direttori degli uffici competenti affinché abbia data certa.

Nella norma si specifica che:

- i terreni diretti a costituire il compendio unico possono essere anche non confinanti tra loro purchè funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
- i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dal comma 1 dell'art. 7. Il livello minimo di reddito da raggiungere attraverso la conduzione agricola dei terreni del compendio unico è pari al livello minimo di reddito per unità lavorativa aziendale previsto, per l'ammissibilità ai benefici della misura I.1 del PSR Lazio "Investimenti nelle aziende agricole".
- la dichiarazione di compendio unico avviene con dichiarazione della parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto ridotti ad un sesto senza alcuna maggiorazione.
- la costituzione del compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa davanti ad un notaio nelle forme dell'atto pubblico. In tal caso gli onorari notarili sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce della tariffa di cui all'art. 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2001.

6. Procedure per il rilascio della certificazione

L'imprenditore agricolo o il legale rappresentate della persona giuridica che intendono richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP devono presentare richiesta alla Amministrazione comunale competente.

La competenza territoriale è quella dei Comuni capofila dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA, e di conseguenza iscrizione al registro delle imprese.

Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in altri comuni o province o in regioni diverse il comune competente richiederà l'espletamento delle verifiche istruttorie, relative a tali insediamenti produttivi, ai servizi dell'amministrazione localmente competente.

Il riconoscimento della qualifica ha valore, ai fini dei benefici previsti dalla vigente normativa, su tutto il territorio nazionale.

A) Presentazione della domanda

L'attività di certificazione relativa al Decreto Legislativo 99/2004 è attuata attraverso una procedura a sportello, i cui termini si devono intendere sempre aperti in relazione alle specifiche necessità operative e delle imprese. Il soggetto interessato presenta una domanda, secondo il modello, approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale, che viene reso disponibile presso il competente Ufficio comunale o "scaricabile" da Internet. La domanda deve essere corredata della documentazione obbligatoria indicata nella stessa in quanto indispensabile per l'espletamento della fase istruttoria. I requisiti per l'accesso ai benefici debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione o gestite da giovani al primo insediamento secondo quanto previsto per questi ultimi dalla legge n. 441/98. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Le domande sono inoltrate alla struttura competente per l'istruttoria a mezzo raccomandata, posta celere, a mano o tramite corriere. In tutti i casi indicati si considera quale data di presentazione quella del protocollo del competente Ufficio comunale apposto sul frontespizio della domanda.

B) Ricevibilità

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di verificarne la ricevibilità in termini di:

- a. modalità di presentazione della domanda;
- b. presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c. presenza del codice fiscale del richiedente
- d. presenza di fotocopia di documento di identità valido del firmatario.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, l'ufficio considera la domanda non istruibile e provvede ad inviarne comunicazione al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui tutti gli elementi siano rispettati e presenti, il Responsabile del competente Ufficio comunale provvede:

- all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990;
- all'invio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e 2 della Legge 241/1990, in cui saranno specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e della documentazione relativi al procedimento.

La fase della ricevibilità si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda intesa come quella apposta dal protocollo dell'Ufficio comunale.

C) Istruttoria di ammissibilità

L'Ufficio comunale in questa fase verifica la presenza e la conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto ai requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 99/2004 e del presente provvedimento, nonché da altra normativa di riferimento.

L'assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente ai fini dell'istruttoria, comporta la sospensione della domanda.

Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti.

Parimenti, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, l'Ufficio comunale competente può richiedere la rettifica di taluni documenti, nonché acquisire precisazioni, chiarimenti e documentazione ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria medesima. In questo caso il medesimo Ufficio invia al richiedente la richiesta di integrazioni fissando il termine massimo di trenta giorni per la produzione di tali documenti.

Per le istanze per le quali si renda necessaria la richiesta di integrazione documentale, il termine di sessanta giorni per la definizione dell'istruttoria è interrotto, e il nuovo termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Qualora non pervengano le integrazioni richieste, nel termine massimo sopra indicato, la domanda viene respinta.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 L. 241/90 ed al fine di ridurre al minimo il contenzioso giudiziale e consentire la valutazione più corretta delle istanze, sarà necessario prevedere, per le istanze che, a seguito di istruttoria, appaiano avere esito negativo che tale esito venga preliminarmente comunicato all'interessato dando così modo a quest'ultimo di presentare memorie o richiedere audizione nei 10 giorni precedenti il termine di conclusione del procedimento. Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento.

L'esame della domanda dei benefici si conclude con un giudizio positivo o negativo sulla concessione dei medesimi o della emissione della relativa certificazione richiesta, che va riportato in un verbale che contiene di norma almeno i seguenti elementi:

- i riferimenti identificativi del richiedente;
- le normative per le quali sono stati richiesti i benefici;
- la documentazione acquisita agli atti;
- le verifiche tecniche ed amministrative effettuate;
- le risultanze dell'istruttoria.

Il modello di verbale è adottato con determinazione del responsabile dell'Ufficio Comunale.

Per le istanze di certificazione o di ammissibilità ai benefici giudicate non ammissibili, il competente Ufficio comunale comunica la non ammissibilità ai richiedenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le modalità per procedere ad eventuale ricorso.

D) Controlli

L'attività di controllo delle istanze di richiesta dei benefici e delle certificazioni si suddivide in due momenti: controllo amministrativo operato dall'ufficio sulla documentazione prodotta dal richiedente e controllo in loco presso l'azienda agricola interessata.

1. Controllo amministrativo

Il controllo amministrativo è parte integrante della fase di gestione della pratica. e deve essere esaustivo e realizzato su tutte le domande; le verifiche eseguite nell'ambito di questa fase devono figurare su una lista di controllo una check-list elaborata in funzione delle procedure di dichiarazione e di certificazione.

Durante il controllo amministrativo, l'ufficio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti degli interventi, così come disposto dall'articolo 75, del DPR n. 445/2000. La verifica viene effettuata su un campione pari ad almeno il 30% del totale dei beneficiari di ciascun estratto in modo casuale dall'Ufficio istruttore. Accanto a questo controllo a campione, un controllo mirato deve essere eseguito quando vi è un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo 71 del DPR 445/00).

2. Controllo in loco

Per quanto riguarda la qualifica di IAP e imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Cod. Civ., il controllo in loco, su un campione almeno pari al 10% del totale dei beneficiari delle dichiarazioni e certificazioni, è realizzato prima del rilascio delle stesse. La selezione dei beneficiari da controllare in loco deve basarsi sull'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore casuale di rappresentatività delle domande istruite favorevolmente. Per quanto riguarda i benefici della piccola proprietà contadina richiesti da CD o IAP il controllo in loco, esteso su tutte le istanze pervenute, è realizzato entro il triennio utile previsto per il rilascio del certificato definitivo (termine previsto dal decreto legge 23/10/1996, n. 542, art. 2).

Le amministrazioni comunali riceventi sono tenute altresì ad eseguire appositi accertamenti in loco in tutte le aziende agricole che, ai fini del calcolo della redditività, hanno prodotto il bilancio aziendale, redatto sulla base della modulistica di cui al P.S.R., in quanto non assoggettate all'IRAP (vedasi precedente paragrafo 3.c).

I competenti Servizi comunali sono inoltre tenuti a collaborare, ove richiesto, con i competenti Uffici delle Entrate per l'effettuazione di controlli in loco relativamente al mantenimento degli impegni ed obblighi dei beneficiari (DPR n. 131 del 26/4/1986, art. 63).

Le risultanze del controllo in loco saranno riportate in un verbale il cui modello sarà definito unitamente alla Direzione responsabile del coordinamento.

E) Ricorsi

Avverso agli atti di rilevanza esterna emanati dal responsabile dell'Ufficio comunale per le istanze di cui al presente provvedimento è ammissibile:

a) ricorso gerarchico alla Regione Lazio – Dipartimento Economico Occupazionale, Direzione regionale Agricoltura, Area D...Via R.R. Garibaldi 7, 00145 ROMA, da trasmettere per postale con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla notifica del diniego al rilascio della certificazione richiesta;

b) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del diniego al rilascio della certificazione richiesta

c) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del diniego al rilascio della certificazione richiesta.

Nel caso di positivo accoglimento del ricorso relativo alla ammissibilità della istanza, il Servizio interessato riesamina la domanda alla luce delle motivazioni che hanno supportato la decisione o sentenza, nei termini temporali riepilogati al punto F) successivo, a decorrere dal momento della notifica della sentenza, potendo comunque richiedere eventuale documentazione integrativa o informativa.

F) Termini temporali

Per tutti i procedimenti che discendono dal presente provvedimento, si riepilogano i termini temporali che sono di seguito definiti:

a) trenta giorni per la ricevibilità dell'istanza e le notifiche di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;

b) sessanta giorni, successivi a quelli della lettera a), per la definizione dell'istruttoria e la comunicazione al richiedente delle risultanze istruttorie.

Resta confermato che durante questo periodo potrà essere acquisita documentazione integrativa necessaria all'istruttoria, stabilendo che il termine di sessanta giorni per la definizione dell'istruttoria si devono intendere interrotti, e riprendono a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

G) Disposizioni integrative

Nel caso di richiesta di agevolazioni per l'acquisto terreni, ricorrendo l'urgenza della registrazione dell'atto notarile, è previsto il rilascio di una certificazione provvisoria, attestante che l'istruttoria è in corso, alla quale seguirà, al termine dell'istruttoria e nel tempo massimo di anni tre, il rilascio della certificazione definitiva attestante che i requisiti per avere diritto alle agevolazioni esistevano già alla stipula dell'atto.

In relazione alle previsioni dell'art. 4 lettera "b" della L. 15 dicembre 1998 n. 441, per favorire l'insediamento di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, può essere rilasciata la certificazione provvisoria, per l'acquisto dei terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali, anche ai predetti giovani agricoltori purchè acquisiscano entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto notarile la qualifica di IAP o coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi.

E' possibile, altresì, rilasciare la certificazione provvisoria ai quei richiedenti che, per comprovate ragioni indipendenti dalla loro volontà, non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, ecc) l'istanza dovrà riportare l'impegno a possedere i requisiti entro tre anni dalla data della domanda

Al riguardo, sarà necessario che gli interessati dichiarino il loro impegno nell'atto notarile da produrre unitamente alla documentazione prevista per il rilascio della certificazione definitiva.

Si sottolinea che le condizioni per avvalersi della facoltà del riconoscimento sotto condizione sono qui riportate a titolo esemplificativo e comunque devono essere valutate dalla amministrazione competente al riconoscimento.

Nel caso ricorrano i requisiti, l'Amministrazione dovrà riconoscere la qualifica di IAP sotto condizione e verificare, trascorsi tre anni dalla domanda, se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate. Qualora la verifica abbia esito negativo il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di richiesta della stessa.

Il termine di tre anni può essere prorogato dall'amministrazione concedente in funzione di particolari condizioni quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o eventi particolari (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere)

Relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) occorre osservare che in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se a far tempo sei mesi

dalla modifica le società dimostreranno di aver ricostituito una compagine sociale che abbia le stesse caratteristiche che hanno permesso il riconoscimento.

Le amministrazioni comunali effettueranno controlli a campione sulla permanenza dei requisiti mediante visite in azienda.

E' importante segnalare che qualora si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica dovrà essere l'amministrazione comunale che ha operato il riconoscimento a verificare il nuovo stato dei fatti e a provvedere alla revoca del riconoscimento.

L'esito positivo dell'esame delle istanze pervenute, nonché le modifiche e le revoche sarà comunicato con periodicità trimestrale, alla Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio.

Allegato 1

Schema di modulo per la richiesta della certificazione di imprenditore agricolo professionale –
Imprese individuali

Al Comune di.....

Oggetto: Dlgs n. 99/2004: Richiesta di rilascio della certificazione di imprenditore agricolo
professionale.

Il sottoscritto..... nato a () ile
residente a in Via c.f.....titolare
dell'azienda agricola denominata con sede a
() in località..... Via p. IVA

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, il rilascio della certificazione attestante la qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale per ottenere i seguenti benefici (1):

agevolazioni fiscali per la formazione od arrotondamento della proprietà di terreni per attività
agricola (leggi nn. 604/54, 590/65, 817/71, dlgs 99/2004);

agevolazioni concessorie previste dalla legge n.10/77;

(2).....

In relazione a ciò allega la seguente documentazione (3):

autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 dalla quale risulti che
l'attività agricola è prevalente (almeno 50% del tempo complessivo di lavoro ed almeno il 50% del
reddito complessivo da lavoro) rispetto ad eventuali altre attività lavorative nonché la
professionalità posseduta (titolo di studio in discipline agrarie o attestato di partecipazione ad un
corso di formazione professionale per la gestione di impresa agricola riconosciuto
dall'amministrazione pubblica competente in materia o dimostrazione di aver svolto attività
agricola negli ultimi tre anni ;

autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 nella quale il richiedente
dichiara che intende raggiungere, i requisiti previsti dal dlgs 99/2004 entro 24 mesi nonché
l'iscrizione all'INPS entro 36 mesi;

- atto di compravendita dei terreni;
- certificato di destinazione urbanistica dei terreni;
- visura camerale d'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio;
- titolo di studio o documentazione attestante il possesso della prevista professionalità;
- certificato di iscrizione all'INPS;
- visure catastali dei terreni oggetto della compravendita;
- visure catastali dei terreni già in possesso e relativo titolo di possesso;
- modelli UNICO completi relativi ai redditi degli ultimi tre anni;
- bilancio aziendale redatto in base ai modelli del Piano regionale di sviluppo rurale dal quale risulti il reddito dell'azienda agricola;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda;
- copia di un documento di identità;

- (1) Barrare le caselle relative alle agevolazioni di cui si intende beneficiare.
- (2) Indicare le agevolazioni, non comprese alle precedenti caselle, delle quali si intende beneficiare.
- (3) Barrare le caselle relative ai documenti presentati in allegato alla presente domanda.

li.....

Il richiedente

Allegato 2

Schema di modulo per la richiesta della certificazione di imprenditore agricolo professionale – Società

Al Comune di.....

Oggetto: Dlgs n. 99/2004: Richiesta di rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale.

Il sottoscritto..... nato a () il in qualità di legale rappresentante della società denominata(*) con sede a in Via c.f e/o P. IVA titolare dell'azienda agricola denominata sita a () in località..... Via

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto, che venga rilasciato alla sopraindicata società dal medesimo rappresentata, la certificazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per ottenere i seguenti benefici (1):

agevolazioni fiscali per la formazione od arrotondamento della proprietà di terreni per attività agricola (leggi nn. 604/54, 590/65, 817/71, dlgs 99/2004);

agevolazioni concessorie previste dalla legge n.10/77;

(2)

In relazione a ciò allega la seguente documentazione (3):

autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante della società agricola dalla quale risulti che almeno uno dei soci (società di persone) o un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) possiede i requisiti dell'IAP;

(4) autocertificazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 nella quale il legale rappresentante dichiara l'impegno della società a raggiungere i requisiti previsti dal dlgs 99/2004 entro 24 mesi nonché l'iscrizione all'INPS entro 36 mesi nel caso di insediamento di giovane agricoltore in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società;

atto costitutivo e statuto della società;

atto di compravendita dei terreni;

certificato di destinazione urbanistica dei terreni;

visura camerale d'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio;

iscrizione al registro prefettizio (*per le cooperative*);

titolo di studio o documentazione attestante il possesso della prevista professionalità;

certificato di iscrizione all'INPS;

- visure catastali dei terreni oggetto della compravendita;
- visure catastali dei terreni già in possesso e relativo titolo di possesso;
- modelli UNICO completi relativi ai redditi degli ultimi tre anni;
- bilancio aziendale redatto in base ai modelli del Piano regionale di sviluppo rurale dalla quale risulti il reddito dell'azienda agricola;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda
- copia di un documento di identità

- (4) Barrare le caselle relative alle agevolazioni di cui si intende beneficiare.
- (5) Indicare le agevolazioni, non comprese alle precedenti caselle, delle quali si intende beneficiare.
- (6) Barrare le caselle relative ai documenti presentati in allegato alla presente domanda.
- (7) Per le società di nuova costituzione o già esistenti nelle quali si insedia in qualità di amministratore e legale rappresentante un giovane agricoltore al primo insediamento.

li.....

Il richiedente

Allegato 3

ATTESTATO PROVVISORIO

Oggetto: Dlgs 99/2004 – Richiesta di rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale.

In riferimento alla domanda presentata in data dal sig..... in qualità di titolare (legale rappresentante della società agricolacon sede a in via) dell'azienda agricola denominata sita a () via

SI CERTIFICA

che la ditta sopra indicata ha presentato a questo Comune domanda di rilascio della certificazione di cui all'oggetto al fine di poter beneficiare delle seguenti agevolazioni (1):

- L. n. 10/77 (agevolazioni concessione edilizia);
- Dlgs 114/48, LL.nn. 604/54, 590/65,817/71 (agevolazioni fiscali imposte per la registrazione degli atti di compravendita terreni agricoli);
- (2)

Si rilascia la presente certificazione provvisoria, avente una validità di mesi tre, in attesa della definizione del procedimento istruttorio, in corso presso il competente Ufficio di questo medesimo Comune, per il rilascio della certificazione definitiva.

(1) Riportare soltanto il tipo di agevolazione della quale il richiedente vuole beneficiare.

(2) Indicare il tipo di agevolazione non compresa tra quelle sopra riportate.

Il Responsabile dell'Ufficio competente

Allegato 4

ATTESTATO DEFINITIVO

N. del

Oggetto: Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, art. 1: riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

VISTA la domanda presentata in datadal sig..... nato ae residente a.....in qualità di (legale rappresentante della società agricola.....con sede ain via) titolare dell'azienda agricola denominata sita a() in via

VISTO l'art.1 del decreto legislativo n. 99/2004 che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dalla ditta richiedente il riconoscimento della citata qualifica nonché dagli accertamenti tecnico-amministrativi effettuati in fase istruttoria risulta che la ditta richiedente medesima è in possesso dei requisiti previsti dal richiamato art. 1 dlgs n. 99/2004;

SI CERTIFICA

che la ditta (la società agricola.....) riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

SI RILASCIA

la presente certificazione al fine di consentire alla citata ditta di beneficiare delle seguenti agevolazioni (1):

- agevolazioni previste concessorie previste dalla L. n.10/77 per l'edificazione di fabbricati destinati all'uso agricolo (compresa l'abitazione del titolare dell'azienda e del suo nucleo familiare nonché dei dipendenti dell'azienda) sui terreni siti in agro di al foglio particelle nn
- agevolazioni fiscali per la formazione della proprietà coltivatrice previste dal dlgs 114/48 e dalle LL. nn. 604/54, 590/65, 817/71 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei terreni siti in agro di al foglio catastale n..... particelle nn. della superficie complessiva di Ha nonché dei fabbricati destinati all'utilizzazione distinti in catastoal foglio n..... particelle nn.;
- (2)

(1) riportare soltanto l'agevolazione per il cui beneficio si rilascia l'attestato;

(2) specificare l'agevolazione per il cui beneficio si rilascia l'attestato.

Il Responsabile dell'Ufficio competente